



PIANO URBANO DEL COMMERCIO 2003



**REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO, SPAZIO PUBBLICO O AREE
PRIVATE SOGGETTE A SERVITÙ DI PUBBLICO
PASSAGGIO, MEDIANTE STRUTTURE QUALI CHIOSCHI
O EDICOLE OVVERO ELEMENTI DI ARREDO QUALI:
TAVOLI, PERGOLATI, SEDIE, FARETTI, FIORIERE,
PEDANE MOBILI, OMBRELLONI, GAZEBI, DEHORS
STAGIONALI E ALTRI ELEMENTI SIMILARI, TENDE
SOLARI, TENDE OMBRASOLE.**

ESTREMI DI APPROVAZIONE:

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 18.03.2003;

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 27.03.2003 all' 11.04.2003;

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 30.04.2003 al 20.05.2003.

Nota introduttiva

Le occupazioni di suolo e spazio pubblico con elementi di arredo vengono disciplinate con norme che si pongono l'obiettivo di porre una maggiore attenzione alla necessità di creare equilibrio e armonia fra l'esigenza della comunità di poter fruire degli spazi pubblici e quella dei singoli che richiedono l'occupazione.

Il mutato quadro delle abitudini ci ha fatto assistere ad un incremento nel numero delle richieste legate alla necessità di dare corpo a luoghi idonei per gli incontri, lo shopping e il tempo libero.

In questo contesto le occupazioni di suolo pubblico con elementi di arredo, svolgono un importante funzione socio-economica rendendo le aree pubbliche più vivibili e accoglienti, consentendo ai cittadini di riappropriarsi della città e dei suoi spazi.

Il Regolamento si pone l'obiettivo di dettare linee guida per la riqualificazione dell'ambiente urbano e la valorizzazione degli spazi antistanti le attività commerciali, e di costruire un quadro di rapporti con il cittadino che si fondi su criteri di certezza e trasparenza amministrativa.

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1	Obiettivi.....	pag. 1
--------	----------------	--------

TITOLO II - Occupazioni e relative concessioni

CAPO I – Norme generali

Art. 2	Carattere temporaneo della concessione.....	pag. 1
Art. 3	Rilascio delle concessioni.....	” 2
Art. 4	Titolarità della concessione.....	” 2
Art. 5	Domanda di concessione.....	” 2
Art. 6	Tempi per il rilascio della concessione.....	” 3
Art. 7	Contenuto e rilascio della concessione, deposito cauzionale.....	” 4
Art. 8	Rinuncia, rinnovo e disdetta della concessione.....	” 4
Art. 9	Canone di concessione.....	” 4
Art. 10	Divieti.....	” 5
Art. 11	Vincoli monumentali e ambientali.....	” 5
Art. 12	Occupazione.....	” 6
Art. 13	Pubblicità.....	” 7
Art. 14	Impianti.....	” 7
Art. 15	Lavori pubblici.....	” 8
Art. 16	Danni a persone o cose.....	” 8
Art. 17	Manutenzione.....	” 8
Art. 18	Revoche e sospensione della concessione.....	” 9
Art. 19	Decadenza della concessione.....	” 9
Art. 20	Restituzione del suolo concesso.....	” 10
Art. 21	Sanzioni e rimozioni.....	” 10
Art. 22	Interventi unitari.....	” 10
Art. 23	Piani di Via o d’Area.....	” 10

CAPO II – Norme specifiche per ciascuna struttura o elemento

Art. 24	Chioschi: definizione.....	pag. 11
Art. 25	Chioschi: domanda di concessione.....	” 11
Art. 26	Chioschi: criteri costruttivi.....	” 11
Art. 27	Chioschi: criteri insediativi generali.....	” 11
Art. 28	Edicole.....	” 12
Art. 29	Edicole: domanda di concessione.....	” 12
Art. 30	Edicole: criteri costruttivi.....	” 12
Art. 31	Edicole: criteri insediativi generali.....	” 12
Art. 32	Chioschi e edicole: disposizione comune.....	” 13
Art. 33	Tavoli e sedie.....	” 13
Art. 34	Tende solari.....	” 14
Art. 35	Tende ombra sole.....	” 15
Art. 36	Pergolati.....	” 16
Art. 37	Ombrelloni.....	” 16

Art. 38	Fioriere ed elementi di delimitazione.....	”	16
Art. 39	Pedane, pavimentazioni, tappeti e zerbini.....	”	18
Art. 40	Dehors stagionali e controventature.....	”	18
Art. 41	Gazebo ad uso somministrazione di cibi e vivande.....	”	19

TITOLO III – Disposizioni particolari e finali

Art. 42	Tributi.....	pag.	20
Art. 43	Entrata in vigore.....	”	20
Art. 44	Norma transitoria.....	”	20
Art. 45	Entrata in vigore e abrogazioni.....	”	20

ALLEGATO

Allegato “A”	Modello di concessione di area pubblica.....	pag.	22
-----------------	--	------	----

Disciplina del diritto all'occupazione di suolo pubblico, spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, mediante strutture quali chioschi o edicole, ovvero elementi di arredo quali: tavoli, pergolati, sedie, faretti, fioriere, pedane mobili, ombrelloni, gazebo, dehors stagionali e altri elementi simili, tende solari, tende ombra sole.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Obiettivi

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.
2. Il Regolamento detta, inoltre, i criteri affinché i manufatti utilizzati rispondano all'esigenza di mantenere elevati l'ordine e il decoro urbano.
3. Obiettivo è anche quello di ridurre i tempi di rilascio dell'autorizzazione mediante un iter procedurale snello e chiaro che permetta ai titolari di attività commerciali di presentare progetti di arredo coordinati, anche coordinati tra loro, finalizzati alla valorizzazione degli spazi pubblici antistanti le attività stesse.
4. Alle concessioni di suolo pubblico per le attività di commercio su aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui al capo I del titolo II del presente Regolamento e quelle relative ai chioschi.

TITOLO II

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Capo I – Norme generali

Art. 2 – Carattere Temporaneo della Concessione

1. Gli elementi disciplinati dal presente regolamento hanno carattere temporaneo e devono avere caratteristiche di smontabilità. I manufatti, anche se rimovibili, devono avere aspetto curato e decoroso.
2. La durata della concessione, ove non sia stabilita da disposizioni di legge o del presente regolamento, è determinata discrezionalmente dall'amministrazione in riferimento ai singoli atti o alle loro categorie.

3. L'occupazione di suolo pubblico può avere caratteristiche temporali limitate ed essere circoscritta sia nelle giornate sia negli orari e non deve arrecare disturbo a terzi.
4. In ogni caso le autorizzazioni e concessioni disciplinate dal presente regolamento sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 3 – Rilascio delle Concessioni

1. L'occupazione di suolo pubblico può realizzarsi previo rilascio di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche è presentata al Settore comunale "Commercio".

Art. 4 – Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di una nuova tassa ad esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 3 nei casi di sub-ingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se quest'ultima viene mantenuta inalterata, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Art. 5 – Domanda di concessione

1. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso e il tempo per il quale è richiesta l'occupazione;
 - d) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
2. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Inoltre, il

richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

3. Le domande riguardanti aree o edifici subordinati alla Legge n. 1089/39 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno contenere il nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.
4. Le domande riguardanti aree o edifici subordinati alla Legge n. 1497/39 e successive modificazioni ed integrazioni dovranno contenere, nei casi previsti dal successivo articolo 11 comma 3, il nulla osta dell'Ufficio Tutela Beni Ambientali.
5. I progetti che, per tipologia, non rispondessero al presente Regolamento saranno comunque valutati attivando un iter procedurale che coinvolgerà tutti i Settori interessati comunali coinvolti.
6. Le concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico per esercizi di somministrazione e quelle per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, potranno essere rilasciate solo previa acquisizione della licenza di esercizio intestata al richiedente. Le concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico per edicole sono condizionate alla acquisizione dell'autorizzazione prevista dalle norme Programmatiche e Regolamentari in materia di punti vendita di giornali, quotidiani e periodici.
7. Per faretti, lampioni, lanterne conformi al presente Regolamento, aventi dimensioni non superiori a quelle specificate all'articolo 11 comma 3 punti b), c), d) e all'articolo 14 comma 3, l'interessato dovrà presentare una semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata una fotografia a colori in formato 18x24, un dépliant illustrativo del manufatto che si intende installare e la dichiarazione di conformità alle presenti norme.
8. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, comunque, di effettuare le opportune verifiche di congruenza, concordanza e veridicità.
9. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.

Art. 6 – Tempi per il rilascio della concessione

1. Il termine massimo per il rilascio del provvedimento finale non dovrà superare i 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza presso l'Ufficio Protocollo, ad esclusione delle domande che necessitano della verifica dei servizi pubblici e delle reti tecnologiche giacenti nel sottosuolo. Detto termine si interrompe nel caso di richiesta di documentazione esplicativa e/o integrativa da parte dell'ufficio competente.

Art. 7 – Contenuto e rilascio della concessione, deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria l'Amministrazione Comunale rilascia o nega la concessione.
2. L'atto di concessione è rilasciato in conformità al modello comunale allegato A al presente Regolamento.
3. Il settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.
4. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato o di una fideiussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.
5. Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla-osta del Comune.
6. Il titolare della concessione ha l'obbligo di consentire l'accesso all'area ai funzionari comunali addetti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti tutti i documenti relativi all'utilizzo dell'area.

Art. 8 – Rinuncia, rinnovo e disdetta della concessione

1. Nel caso in fase di istruttoria il richiedente non fosse più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, dovrà comunicarlo entro il termine previsto per il procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire le attività di accertamento da parte del competente Ufficio.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione, deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
3. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione applicato.

Art. 9 – Canone di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche è subordinato al pagamento del canone di concessione previsto dalle vigenti leggi.

Art. 10 – Divieti

1. L'occupazione di spazi e aree pubbliche è concessa nel rispetto delle disposizioni e con l'osservanza dei divieti di cui al titolo II, capo I, del d. lgs. 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, nonché delle relative norme regolamentari di esecuzione di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e successive modificazioni, nonché delle norme del presente regolamento.
2. E', comunque, vietata la posa di elementi costruttivi o di arredo in tutte le situazioni di intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e vi sia contrasto con ragioni di igiene, sicurezza, interesse pubblico e decoro.
3. L'occupazione di suolo non può essere concessa:
 - a) sulle carreggiate stradali; fatte eccezione per le aree pedonali;
 - b) al bordo del marciapiede, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
 - c) in corrispondenza di intercapedini, salvo nulla osta degli enti e settori competenti e dei proprietari;
 - d) nelle aree appositamente attrezzate per la sosta.
4. E' fatto divieto di utilizzare manufatti non autorizzati nell'atto di concessione; è vietata l'affissione con chiodi, l'applicazione di porta lampade e lampade, la posa di cavi o di qualsiasi oggetto sulle piante.

Art. 11 – Vincoli monumentali e ambientali

1. Laddove esistano vincoli di tutela monumentale (legge 1089/39 e successive modifiche ed integrazioni) è necessario ottenere il preventivo benestare della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
2. In presenza di vincoli di tutela ambientale (legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni), in regime di sub-delega nei confronti dell'Amministrazione Comunale, è necessario acquisire il preventivo nulla osta dell'Ufficio Autorizzazioni Ambientali.
3. Tale autorizzazione è necessaria nei seguenti casi:
 - a) Chioschi e edicole;
 - b) manufatti a delimitazione del suolo pubblico (es.: fioriere e pannelli perimetrali);
 - c) faretti di dimensioni superiori a: lunghezza cm. 40 - sporgenza (braccio compreso) cm. 100 - altezza cm. 20;
 - d) lampioncini con diametro superiore a cm. 40 - sporgenza (braccio compreso) cm. 100;
 - e) lanterne di dimensioni superiori a: lunghezza cm. 30 - sporgenza (braccio compreso) cm. 100 - altezza cm. 50;
 - f) tende con sovrapposizione a più luci di vetrina;
 - g) pavimentazione;
 - h) tende ombra sole;
 - i) dehors e gazebi.

Art. 12 - Occupazione

1. L'occupazione a servizio di attività in sede fissa, su area privata (negozi, pubblici esercizi, laboratori artigianali, ecc.) o pubblica (chioschi, edicole, ecc.) deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario. Nel caso l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi e nel caso previsto al comma 5, dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, o del Direttore di Esercizio del gestore della linea di trasporto pubblico, a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano essere compromesse situazioni attinenti la sicurezza.
2. L'occupazione non deve interferire con la mobilità ciclo-pedonale e non deve creare problemi di visibilità alla segnaletica stradale esistente.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve impedire la migliore visibilità delle luci semaforiche e del traffico veicolare.
4. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere realizzata nel rispetto delle norme del Codice della Strada e sempre, comunque, garantendo le condizioni di sicurezza per tutte le componenti del traffico (pedonali, su gomma, su ferro, pubblico, privato).
5. In corrispondenza di fermate autofiltranviarie l'occupazione può essere autorizzata solo quando non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri, a condizione che sia comunque preservato un corridoio pedonale di ampiezza di almeno mt. 2,00 lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art. 158 del Codice della Strada (mt. 15,00 dal cartello segnalatore). Deroghe a tale disposizione dovranno essere richieste, dal richiedente, direttamente al Direttore di Esercizio del gestore della linea di trasporto pubblico interessata.
6. Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale devono rispettare le seguenti distanze:
 - a) almeno mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili, dai punti di chiamata di polizia, ambulanze, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici;
 - b) almeno mt. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, ecc., calcolati dalla proiezione al suolo del tetto;
 - c) almeno mt. 5,00 dalla prima e dall'ultima pompa erogatrice o serbatoio di impianti di distribuzione carburanti;
 - d) almeno mt. 1,20 misurati a raggio dal colletto delle piante e almeno mt. 1,50 dal bordo delle aiuole. Tale misura potrà essere aumentata in prossimità di piante monumentali e/o di pregio; si può derogare a tali distanze nel caso in cui l'apparato radicale sia già circoscritto nei marciapiedi, con apposita bordatura. In presenza di asfalto o pavimentazione autobloccante le richieste dovranno essere valutate caso per caso;
 - e) in presenza di piste ciclabili, sui marciapiedi deve essere lasciato un corridoio pedonale di mt. 0,70;
 - f) chiusini, botole e grigliati di aerazione devono essere lasciati completamente liberi da qualsiasi tipo di copertura, in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità da parte degli addetti alla manutenzione;

- g) i monumenti devono essere lasciati con un congruo spazio per la migliore fruizione e per non impedirne la visuale prospettica.
7. In zone di rilevanza urbanistica o quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è ammessa l'occupazione del marciapiedi purché sia garantita una zona per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 13 - Pubblicità

1. Sono ammesse scritte pubblicitarie previa autorizzazione del competente Settore dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'art.23 del Codice della strada.
2. La pubblicità dovrà essere prevista in spazi appositi, specificati nelle schede relative ai singoli manufatti e nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia.
3. E' vietata ogni forma di pubblicità non attinente l'esercizio commerciale che ha fatto richiesta di occupazione.

Art. 14 - Impianti

1. Sempre nel rispetto dell'art.23 del Codice della strada la posa dell'impianto di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.
2. L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti.
3. I faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, dovranno essere posizionati al di sopra delle vetrine e non dovranno sporgere oltre mt. 1,00. Lanterne e *appliques* possono essere installate ai lati delle vetrine e solo in presenza di marciapiedi; non dovranno avere sporgenza superiore a mt. 1,00 e altezza inferiore a mt. 2,20.
4. Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiatori di calore dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento, alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg, in spazi aperti e ottimamente aerati. Gli irradiatori di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto e dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti. Qualora gli irradiatori di calore venissero ubicati sotto tende solari o ombrosole, queste dovranno essere costituite da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).
5. E' assolutamente vietato tenere, anche temporaneamente, bombole, sia cariche che scariche, in deposito nei locali privati non a norma e non autorizzati a tale scopo dagli Enti competenti.

6. Nel caso in cui vengano richiesti impianti o allacciamenti che necessitino di lavori in sottosuolo, l'istanza deve essere corredata da cinque planimetrie per la verifica degli Enti e dei Settori preposti. In ogni caso gli scavi non dovranno compromettere le alberature esistenti.

Art. 15 - Lavori pubblici

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli elementi di arredo con rimozioni a cura e spese dell'utilizzatore nei seguenti casi:
 - a) effettuazione di lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso l'Ente interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori;
 - b) per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione all'utilizzatore può avvenire anche solo verbalmente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento saranno a carico dell'utilizzatore.

Art. 16 - Danni a persone o cose

1. Nel caso di danni arrecati a persone o cose, dagli elementi di arredo oggetto della concessione, questi saranno risarciti a cura e carico degli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature, al patrimonio verde o ad altra di proprietà pubblica, i settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, anche in via amministrativa, oltre ad applicare eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Nel caso la realizzazione dell'intervento richiedesse manomissioni stradali è previsto il versamento di un deposito cauzionale all'Amministrazione Comunale.

Art. 17 - Manutenzione

1. Tutti i manufatti posti in opera devono conservare, nel tempo, caratteristiche di pulizia e funzionalità. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'amministrazione Comunale provvederà d'ufficio alla rimozione coatta per liberare l'area da tutte le attrezzature deteriorate e riportarla alle condizioni originarie. Le spese saranno successivamente addebitate al concessionario.
2. La sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

3. Lo spazio pubblico concesso deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro.
4. Nelle aree in cui l'amministrazione Comunale dovesse introdurre l'uso di arredi coordinati nella forma, nel colore, nelle dimensioni e nei materiali, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 18 - Revoche e sospensione della concessione

1. La concessione si revoca nei casi in cui:
 - a) l'amministrazione Comunale decida di usare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente i soggetti interessati già nella fase di avvenuta approvazione del progetto preliminare relativo alle trasformazioni dell'area;
 - b) alle strutture o agli arredi autorizzati vengano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - c) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - d) la mancanza di manutenzione comprometta il decoro o generi pericolo per le persone e o le cose;
 - e) qualora vengano a mancare i nulla-osta prescritti dall'articolo 12 comma 1;
2. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessione pagati in anticipo senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, ed al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

Art. 19 - Decadenza della concessione

1. La concessione decade nei casi in cui:
 - a) Il concessionario non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti Comunali;
 - b) per mancato pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione;
 - c) per violazione delle norme di cui al precedente articolo 4 comma 1 relativo al divieto di sub-concessione e dalle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene, oggetto di concessione;
 - d) per uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Art. 20 - Restituzione del suolo concesso

1. Il suolo occupato deve essere lasciato libero da ogni manufatto ed essere reso in lasciato in perfette condizioni:
 - a) nei periodi non autorizzati;
 - b) allo scadere o alla revoca della concessione;
 - c) in caso di sospensione temporanea, salvo diverse prescrizioni.

Art. 21 - Sanzioni e rimozioni

1. Tutte le occupazioni effettuate senza autorizzazioni o concessioni comunali sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggano oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero che si protraggano oltre la data di revoca, decorrenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.
2. Le occupazioni abusive comportano per il trasgressore l'obbligo di pagare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, fatte salve eventuali altre sanzioni previste dai Regolamenti Comunali. In ogni caso il Comune può procedere in via amministrativa a far cessare l'abuso a spese del richiedente.
3. In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'Amministrazione comunale ordina al trasgressore di rimuovere le opere abusive, a propria cura e spese, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine, la rimozione è effettuata d'Ufficio con addebito della relativa spesa al trasgressore.

Art. 22 - Interventi unitari

1. L'Amministrazione Comunale può indicare particolari tipologie di arredo in aree urbane nelle quali voglia ottenere continuità stilistica e visiva. Tali aree potranno essere identificate con elenchi periodici e potranno essere proposte anche da Associazioni di commercianti o altri operatori economici interessati a valorizzare la propria zona, previa verifica con il Settore Arredo Urbano.

Art. 23 - Piani di Via o d'Area

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre, di concerto con gli operatori economici ed unitamente alle loro Associazioni, Piani di Via o di Area relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico allo scopo di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.
2. La Municipalità potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali o economiche, come pure di associazioni, con un'unica domanda, valutandone anche la possibilità di chiedere il sostegno finanziario di cui alla Legge Regionale n. 13/2000.

Capo II – Norme specifiche per ciascuna struttura o elemento.

Art. 24 - Chioschi: definizione.

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco s'intende il manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi e/o la somministrazione di alimenti e bevande, posato, in forza di concessione amministrativa, su suolo pubblico o privato del quale il Comune abbia la disponibilità.

Art. 25 - Chioschi: domanda di concessione.

1. Ai fini del rilascio della concessione per un chiosco, l'interessato deve presentare domanda ai sensi dell'art.5 del presente regolamento.
2. L'obbligo di cui all'art.5, comma 1, lettera c) del presente regolamento è soddisfatto con l'allegazione, in triplice copia, del progetto nel quale, insieme con le caratteristiche della struttura, siano evidenziati adeguatamente tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata.

Art. 26 - Chioschi: criteri costruttivi.

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento, determina le tipologie e le caratteristiche costruttive dei chioschi.
2. L'Amministrazione comunale ha, comunque, facoltà di derogare alle caratteristiche strutturali e dimensionali dei chioschi se, nella fattispecie concreta, si verifici contrasto con l'arredo urbano.

Art. 27 - Chioschi: criteri insediativi generali.

1. I chioschi non possono essere installati in aree diverse da quelle individuate dagli strumenti pianificatori comunali (P.R.G., P.U.T., P.U.C.).
2. I chioschi possono essere collocati esclusivamente:
 - a) Nelle zone con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
 - b) Sui marciapiedi, nel rispetto delle norme del Codice della strada (art.20), del relativo regolamento di attuazione e del presente Regolamento;
 - c) Nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile di almeno 10 volte superiore a quella coperta dal chiosco;
 - d) Su aree contigue a quelle dei mercati su aree pubbliche, esclusivamente per le attività di somministrazione di alimenti e bevande o fiori.
3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di concedere speciali deroghe motivate, su proposta e previa valutazione degli uffici competenti.

4. Salvo il disposto del comma 2, lettera d), è vietata l'installazione di chioschi in prossimità di aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 28 - Edicole.

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per edicola s'intende il manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito quale punto di vendita di giornali quotidiani e periodici di tipo esclusivo, posato, in forza di concessione amministrativa, su suolo pubblico o privato del quale il Comune abbia la disponibilità.

Art. 29 - Edicole: domanda di concessione.

1. Ai fini del rilascio della concessione per un'edicola, l'interessato deve presentare domanda ai sensi dell'art.5 del presente regolamento.
2. L'obbligo di cui all'art.5, comma 1, lettera c) del presente regolamento è soddisfatto con l'allegazione, in triplice copia, del progetto nel quale, insieme con le caratteristiche della struttura, siano evidenziati adeguatamente tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata.

Art. 30 - Edicole: criteri costruttivi.

1. L'Amministrazione comunale, nelle apposite norme programmatiche e regolamentari determina caratteristiche dimensionali e costruttive delle edicole.
2. L'Amministrazione comunale ha, comunque, facoltà di derogare alle caratteristiche strutturali e dimensionali delle edicole se, nella fattispecie concreta, si verifici contrasto con l'arredo urbano.

Art. 31 - Edicole: criteri insediativi generali.

1. Le edicole non possono essere installate in difformità dagli indirizzi generali in materia di punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici di cui alle norme Programmatiche in materia di punti vendita di giornali, quotidiani e periodici.
2. Nel rispetto del comma 1, le edicole possono essere collocate:
 - a) Sui marciapiedi, nel rispetto delle norme del Codice della strada (art.20), del relativo regolamento di attuazione e del presente Regolamento;
 - b) Nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile di almeno 10 volte superiore a quella coperta dal chiosco;
 - c) Su aree contigue a quelle dei mercati su aree pubbliche, esclusivamente per la vendita di giornali, quotidiani e periodici.

Art. 32 - Chioschi e edicole: disposizione comune.

1. La concessione di suolo per l'installazione di chioschi e edicole, rilasciata ai sensi del presente Regolamento, non costituisce titolo per l'esercizio dell'attività commerciale.
2. La concessione di suolo per l'installazione di edicole decade se, entro novanta giorni dal suo rilascio, non è concessa l'autorizzazione di cui al titolo II delle norme regolamentari in materia di punti vendita di giornali, quotidiani e periodici di tipo esclusivo.

Art. 33 - Tavoli e sedie

1. L'occupazione con tavoli e con sedie è finalizzata, prevalentemente, ai servizi di somministrazione all'aperto.
2. Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione.
3. L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede (generalmente non è consentita in entrambe le posizioni). In ogni caso non deve mai superare la metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 2,00. Sulle strade ad intenso flusso pedonale tale spazio verrà proporzionalmente aumentato sulla base di un apposito elenco predisposto dalla Polizia Municipale e soggetto ad aggiornamenti periodici.
4. Le tipologie previste possono avere caratteristiche di:
 - a) occupazione rasente ai muri;
 - b) occupazione a bordo di marciapiedi (può realizzarsi a condizione che abbia inizio ad una distanza minima di mt. 1,20 dal cordolo).
Per questo tipo di posizionamento il marciapiede deve avere una sezione adeguata;
 - c) occupazione su marciapiedi porticati (può essere consentita: sotto il porticato in adiacenza ai fabbricati o in adiacenza alle colonne, una ipotesi esclude l'altra, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili e il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale non inferiore a mt. 2,00).
Allo scopo di garantire il collegamento tra l'area porticata e l'area del marciapiede sono vietate le occupazioni che insistono sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali.
Le occupazioni con estensione superiore ai mt. 15 dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 situato in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati;
 - d) occupazioni su marciapiedi alberati e/o parzialmente in terra battuta, l'occupazione può essere consentita a bordo del marciapiede e potrà essere concessa a condizione che si sviluppi da una distanza di almeno mt. 1,20 dal cordolo e lasci uno spazio libero di mt. 1,20 - a raggio – intorno agli alberi.
5. Durante le ore di chiusura i tavoli e le sedie devono essere rimossi oppure tenuti in condizione di ordine e decoro.

6. Forma, materiali e colori di tavoli e sedie sono libere salvo diverse prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 34 - Tende solari

1. Sono costituite da teli in tessuto o materiali simili, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo. Devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, e operare in condizioni di garanzia per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose.
2. Le tende solari aggettanti saranno vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.
3. L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'Amministrazione dello stabile.
4. E' consentita l'installazione di tende non avvolgibili a condizione che la loro sporgenza non sia superiore a mt. 1,00.
5. Sui marciapiedi di larghezza inferiore a mt. 2,50 deve essere osservata una distanza minima di mt. 0,50 tra il bordo esterno della tenda e la verticale innalzata dalla cordatura del marciapiede.
6. Sui marciapiedi di larghezza uguale o superiore a mt. 2,50 la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordatura del marciapiede dovrà essere di almeno mt. 1,20.
7. E' fatto obbligo il rispetto delle aperture e delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici-decorativi.
8. Nelle costruzioni esistenti, ovunque sia possibile, le tende per la vetrina singola, dovranno essere comprese nella luce interna; ove non sia possibile, i punti di aggancio verticali e/o orizzontali possono essere previsti, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio, in adiacenza delle aperture delle vetrine.
9. Per gli edifici sottoposti a vincolo le tende potranno essere concesse previo benestare dell'Ente preposto al vincolo e/o a seguito di un regolamento specifico di zona, salvo quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.
10. L'altezza minima dal suolo di detti elementi deve essere di almeno mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.
11. E' consentita la pubblicità, previa autorizzazione del competente Settore, con il nome dell'esercizio o altro.
12. Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari dovranno essere chiuse.
13. Le forme potranno essere a telo inclinato e/o a cappottina per le vetrine; le tende tese tra i pilastri dei portici sono a telo verticale.
14. I materiali utilizzati potranno essere: tela, tessuto acrilico, tessuto PVC.

15. Saranno da privilegiare i colori tradizionali: la gamma dei colori terrosi dall'avorio al ruggine; i verdi, i blu e i gialli. Le tende potranno essere a tinta unita oppure rigate con bande larghe di uguale dimensione. Differenti colorazioni potranno essere poste in opera su indicazione o previo accordi con l'amministrazione Comunale.
16. In presenza di irradiator di calore, le tende solari dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione ai fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Art. 35 - Tende ombraole

1. Sono strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo. Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.
2. L'occupazione può essere realizzata rasente ai muri o a bordo di marciapiede, in ogni caso deve essere lasciato libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 2,00.
3. Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 2,50 – minimo mt. 2,20. Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana: min. mt. 2,00. Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,80.
4. Per tende a ridosso di facciata valgono le prescrizioni relative alle tende solari.
5. Tali elementi non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare. Nelle occupazioni poste a bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, sono vietate tutte le chiusure frontali e laterali.
6. In aderenza di facciata, o dove non vi sia connessione con il traffico automobilistico, possono essere concessi elementi decorativi e protettivi verticali, a condizione che non siano di chiusura delle superfici perimetrali.
7. Le strutture devono resistere al vento, e cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi che, comunque, non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone.
8. Salvo indicazioni diverse fornite dall'Amministrazione Comunale le strutture dovranno essere costituite da sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati; tessuti in tela, tessuto acrilico, pvc.
9. In presenza di irradiator di calore le tende ombraole dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Art. 36 - Pergolati

1. Sono strutture formate da graticci poggianti su pali a sostegno di piante rampicanti, non infissi al suolo.

2. Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si dovrà privilegiare l'impiego di montanti in legno o metalli smaltati.
3. Le piante devono essere oggetto di costante manutenzione; l'area andrà tenuta pulita dalle foglie.

Art. 37 - Ombrelloni

1. E' una struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo.
2. La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area in concessione.
3. Sono ammesse scritte pubblicitarie di dimensioni contenute, nella parte esterna inferiore, salvo diverse indicazioni previste in appositi piani di Zona o di Via.
4. Gli ombrelloni devono essere saldamente ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.
5. Devono essere chiusi in caso di vento e durante la notte.

Art. 38 - Fioriere ed elementi di delimitazione

1. Si tratta di elementi di delimitazione costituiti da manufatti atti a perimetrare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico, allo scopo di garantirne l'uso ordinato.
2. Le tipologie di manufatti utilizzabili contemplano: fioriere e recinzioni (cordoni, balaustre, pannelli paravento e similari).
3. La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di aree estese, potrà essere autorizzata rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi mt. 2,00 per il transito pedonale.
4. Per le occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione, si stabilisce che:
 - a) i manufatti non devono fuoriuscire dall'area in concessione;
 - b) sono vietate le situazioni di abbandono e di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area in concessione;
 - c) le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano in cui si trovano inserite.

5. Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,50.
6. Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,20.
7. Quando le fioriere sono poste rasente ai muri, a scopo ornamentale, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, è libera; la larghezza del vaso non dovrà superare mt. 0,80 e le piante non dovranno debordare dal vaso stesso.
8. Sono ammessi rampicanti su graticci a patto che non superino le dimensioni stabilite.
9. I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1,50.
10. Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di mt. 1,00
11. I paraventi possono riportare il nome o il logo dell'esercizio, purché di dimensione adeguata alla superficie di ciascun manufatto.
12. I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni estetiche mentre le piante* devono essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato di decoro e di salute.
* (si consigliano : Lauro , Pittosforo, Aucuba, Viburno, Lonicere).
13. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate.
14. L'Amministrazione potrà fornire progetti e/o indicazioni che prevedano l'utilizzo di tipologie specifiche.
15. In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.
16. Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento prevalentemente trasparenti (minimo 60% della superficie complessiva).
17. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo per la circolazione dei pedoni e dovranno garantire buona stabilità ai manufatti posati.
18. I vetri dovranno avere caratteristiche tecnologiche antisfondamento.

Art. 39 - Pedane, pavimentazioni, tappeti e zerbini

1. Sono elementi manufatti facilmente amovibili e poggiati al suolo. Potranno essere posati a raso o sopraelevati (pedane).
2. Per pavimentazioni a raso si intendono quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia.

3. Per pavimentazioni sopraelevate si intendono quelle costituite da strutture modulari mobili.
4. E' vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.
5. Sono vietate pedane o tappeti ove esista pavimentazione pubblica di valore artistico o ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati.
6. E' vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione e bussole per esposizione di tabelle elettorali.
7. E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.
8. Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a loro protezione e delimitazione non devono fuoriuscire dall'area in concessione.
9. La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire aerazione e drenaggio adeguati.
10. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza esigua e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Eventuali scivoli di raccordo dovranno essere realizzati all'interno dell'area in concessione.
11. Le pavimentazioni devono essere opportunamente e visibilmente delimitate.
12. Tappeti e zerbini devono essere posizionati in modo da non costituire pericolo per la circolazione.
13. Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili).

Art. 40 - Dehors stagionali e controventature

1. Sono strutture smontabili e stagionali, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti (aventi altezza superiore a mt. 1,50) e superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi.
2. E' vietata ogni infissione al suolo.
3. La loro installazione è consentita anche in aderenza di edifici, nello spazio pertinenziale ad esercizi di somministrazione di cibo e bevande. Devono essere dimensionati in modo tale da garantire sempre lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 2,00.
4. La struttura non dovrà interferire con la chioma degli alberi e dovrà distanziarsi di almeno mt. 1,20 dal tronco degli stessi.

5. L'altezza misurata alla linea di gronda non deve essere inferiore a mt. 2,20, e superiore a mt. 2,50. La linea di colmo dovrà coincidere con la parte immediatamente superiore delle vetrine. L'inserimento su vetrine ad arco o a forma particolare sarà valutato caso per caso.
6. L'Amministrazione Comunale potrà dare indicazioni estetiche e funzionali, attraverso l'adozione di piani d'arredo per ambiti urbani specifici di via o di zona.
7. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario ad esclusione di una vetrofania per lato, indicante il nome o il logo dell'esercizio, di dimensione non superiore al 10% della superficie complessiva del lato medesimo.
8. Nel caso di copertura a vetri, questi dovranno avere stratificazione interna che, in caso di rottura, impedisca la caduta dei frammenti. I vetri verticali dovranno essere antisfondamento.
9. I dehors stagionali potranno rimanere in loco per un periodo non superiore ad otto mesi all'anno, in concomitanza con i mesi più freddi; nei mesi estivi potranno rimanere in loco solo a condizione che vengano rimosse le pareti.
10. Per la posa in opera è obbligatoria la verifica e l'approvazione preventiva degli Enti erogatori dei servizi in sottosuolo.
11. Le forme da privilegiare sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande a falda inclinata o a padiglione. Le strutture devono essere il più possibile trasparente.
12. Possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento, a condizione che il loro inserimento nel contesto urbano risulti in buona armonia con l'ambiente di riferimento.
13. Materiali e/o colori particolari potranno essere utilizzati su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione Comunale.

Art. 41 - Gazebi ad uso somministrazione di cibi e vivande

1. Sono strutture aperte ai lati, costituite da una copertura rigida sostenuta da montanti semplicemente appoggiati al suolo, possono essere posizionate anche in aderenza di facciata.
2. L'altezza non può essere inferiore a mt. 2,20.
3. Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si dovranno privilegiare montanti in legno e metalli smaltati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 42 - Tributi

1. Il diritto all'occupazione di suolo pubblico, spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, mediante elementi di arredo (tavoli, pergolati, sedie, faretti, fioriere, pedane mobili, ombrelloni, gazebi, dehors stagionali e altri elementi similari, tende solari, tende ombra), è soggetto ai tributi relativi all'occupazione del suolo pubblico e ad ogni altro tributo connesso con l'utilizzo del suolo dato in concessione.
2. L'entità, le modalità ed i termini di pagamento dei tributi dovuti, di cui al precedente comma, verranno determinati a norma degli appositi Regolamenti Comunali disciplinati in materia.

Art. 43 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, facente parte organica del Piano Urbano del Commercio del Comune di Bresso, entra in vigore successivamente all'approvazione da parte degli organi competenti, con i tempi e le modalità previste in merito dallo statuto Comunale vigente e sue successive modificazioni.

Art. 44 - Norma transitoria

1. I titolari di concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore di questo Regolamento, sono tenuti ad adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro sette anni dall'entrata in vigore. Nel caso di mancato adeguamento, l'Amministrazione procederà con la revoca della concessione, salvo che la parte si adegui entro i termini che verranno indicati nel provvedimento ingiuntivo.

Art. 45 - Entrata in vigore e abrogazioni.

1. In quanto parte organica del Piano Urbano del Commercio del Comune di Bresso, il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte degli organi competenti, con i tempi e le modalità previste in merito dallo statuto Comunale vigente e sue successive modificazioni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia di occupazione di suolo pubblico con esso incompatibili contenute nella deliberazione del Commissario prefettizio n.115 del 1° giugno 1994.

3. Anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, resteranno vigenti, se non altrimenti abrogate, le disposizioni comunali in materia di tasse e canoni per la occupazione di spazi e aree pubbliche.



CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data _____, prot. n. _____, con la quale
(1) _____ nat ___ a _____, il _____,
residente in _____, via/piazza _____ n. _____
in possesso del codice fiscale n. _____, in nome, per conto ed interesse
(2) _____
ha chiesto l'autorizzazione per occupare l'area pubblica ubicata in (3) _____
_____ per durata di anni (4) _____
a decorrere dal (5) _____ per essere utilizzata (6) _____

per l'esercizio dell'attività commerciale di (7) _____
di cui all'autorizzazione rilasciata da (8) _____ in data _____

Considerato che l'area richiesta in concessione è libera e disponibile;

Visto il regolamento che disciplina l'istallazione di chioschi e l'assegnazione di
posteggi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio su aree
pubbliche per più di 5 giorni la settimana, di rivendite di giornali e riviste;

Vista la ricevuta n. _____ in data _____ relativa al pagamento del canone
di concessione, per il periodo dal _____ al _____;

Vista la documentazione esistente agli atti dell'ufficio;

CONCEDE

a (1) _____ nat ___ a _____, il _____,
residente in _____, via/piazza _____ n. _____

in possesso del codice fiscale n. _____, in nome, per conto ed interesse

(2) _____

l'autorizzazione ad occupare l'area pubblica ubicata in (3) _____

_____ per la durata di anni (4) _____

a decorrere dal (5) _____ per essere utilizzata (6) _____

per l'esercizio dell'attività commerciale di (7) _____

La misura dell'area pubblica concessa è di m. ____ X m. ____ per un totale di mq. _____

L'attrezzatura che sarà collocata sull'area concessa, per essere utilizzata per l'esercizio del commercio sarà costituita da: (9) _____

Il canone di concessione dell'area è stabilito in euro _____ al mq. per anno, per un totale annuo di euro _____ che dovrà essere pagato al Comune nel seguente modo e termini (10) _____

Il canone di concessione, decorso il primo anno di concessione, sarà annualmente aggiornato con provvedimento dell'Amministrazione comunale, in relazione all'indice ISTAT di aumento del costo della vita.

Il concessionario si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, senza alcuna riserva, a corrispondere al Comune, nei modi e termini sopra fissati, il canone annuo aggiornato.

Dopo l'aggiornamento, la misura del canone da pagare sarà comunicato al concessionario a mezzo di avviso scritto, da inviare con raccomandata A.R., almeno 15 giorni prima della data di scadenza del pagamento.

Nell'esercizio dell'attività il concessionario è obbligato:

- a) ad esercitare l'attività commerciale per la quale la concessione è stata rilasciata;
- b) a rispettare gli orari determinati dal Sindaco per la specifica attività esercitata;
- c) a non modificare i limiti spaziali, parziali o totali, dell'area concessa;
- d) a non cedere, a nessun titolo, né parzialmente né totalmente, la concessione ad altri;

e) a non modificare od alterare, senza consenso scritto dell'Amministrazione comunale l'area concessa e/o l'eventuale struttura di cui è stata autorizzata l'installazione ;

f) a rispettare le specifiche norme regolamentari.

La presente concessione potrà essere oggetto di limitazioni o divieto per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse o necessità, a giudizio insindacabile del Comune, senza che, per questo, il concessionario possa chiedere al Comune indennizzi o rimborsi di sorta, a nessun titolo.

Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza per motivi di sicurezza pubblica e/o di ordine pubblico.

Prima della scadenza, con istanza, in competente bollo, da inoltrare almeno sei mesi prima, potrà essere richiesto il rinnovo della concessione. La mancata produzione dell'istanza di rinnovo, entro il termine suddetto, è da intendere come rinuncia tacita al rinnovo della concessione stessa.

Sarà pronunciata la decadenza della concessione qualora il concessionario non utilizzi il posteggio o la struttura installata, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo malattia per un periodo non superiore all'anno, gravidanza, servizio militare o che l'esercizio sia limitato ad attività stagionale. Per evitare la pronuncia di decadenza i primi tre casi di assenza devono essere preventivamente ed opportunamente documentati al Comune, entro e non oltre il quinto giorno in cui inizia il verificarsi il caso di assenza, mediante l'invio di idonea certificazione. La decadenza della concessione sarà altresì pronunciata a causa del mancato rispetto delle norme e condizioni relative all'esercizio delle attività di cui alla presente concessione.

La presente concessione viene rilasciata nel rispetto e fatti salvi i diritti di terzi. Essa può essere revocata in ogni momento per motivi di pubblico interesse o necessità, senza alcun onere per il Comune.

Le spese di registrazione, comprese quelle necessarie per i rinnovi, bollo, quietanze, sono a totale carico del concessionario.

Data

Il Concessionario

Il Dirigente

.....

.....

DATI DI REGISTRAZIONE

(11)

.....

.....

NOTE ILLUSTRATIVE

- (1) Cognome e Nome;
- (2) Proprio o della Societàindicare tutti i dati;
- (3) Indicare l'esatta ubicazione con gli eventuali riferimenti del caso;
- (4) Indicare la durata richiesta della concessione un anno, due, tre ecc. fino ad un massimo di dieci,
- (5) Precisare l'inizio della decorrenza della concessione;
- (6) Indicare i giorni, la settimana e con quali strutture o elementi: chiosco o gazebo fisso, posteggio con banco o automarket, tavoli, appliques, ecc.;
- (7) Indicare il tipo di attività: somministrazione di alimenti e bevande, commercio al dettaglio su aree pubbliche, rivendita di giornali e riviste, ecc.;
- (8) Precisare l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione;
- (9) Indicare la tipologia dell'attrezzatura come da punto (6);
- (10) Precisare le modalità di pagamento e l'eventuale rateizzazione e le date di scadenza delle singole rate;
- (11) Vanno trascritti i dati della registrazione.